



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.10.2007  
COM(2007) 636 definitivo

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla manifestazione “Capitale europea della cultura” per l'anno 2011**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019<sup>1</sup>, stabilisce la procedura di designazione della capitale europea della cultura. In base all'articolo 2 della decisione, dal 2009 in poi due città di due Stati membri sono designate, a turno, capitali europee della cultura, secondo l'ordine cronologico fissato nell'allegato della decisione.

In conformità all'articolo 14, la nomina a capitale europea della cultura per l'anno 2011 è soggetta a disposizioni transitorie, indicate in appresso.

Le candidature sono presentate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni dagli Stati membri interessati, al più tardi quattro anni prima dell'inizio previsto della manifestazione.

La Commissione costituisce una giuria che redige una relazione sulle candidature alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell'azione. La giuria, composta da personalità indipendenti esperte del settore culturale, presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Parlamento europeo può presentare alla Commissione un parere sulle candidature entro tre mesi dal ricevimento della relazione.

Il Consiglio, conformandosi a una raccomandazione della Commissione elaborata sulla base della relazione della giuria, designa ufficialmente le città in questione per l'anno per cui sono state candidate.

A norma dell'articolo 2 e dell'allegato, la Finlandia ha comunicato entro la fine del 2006 la candidatura di Turku e l'Estonia quella di Tallinn per il titolo del 2011.

La giuria si è riunita il 4 giugno 2007 per esaminare le candidature. L'esame comprendeva colloqui con i rappresentanti delle città candidate. L'11 giugno 2007 la giuria ha presentato la sua relazione alla Commissione, la quale l'ha trasmessa alle altre istituzioni, su richiesta della giuria.

Sulla base di una valutazione globale delle candidature la giuria ha raggiunto, suggerendo alcuni miglioramenti, un consenso per raccomandare alle istituzioni dell'Unione europea la candidatura di Tallinn e Turku a capitali europee della cultura per il 2011.

In data 13 settembre 2007 la commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo ha inviato una lettera alla DG EAC, dando seguito alla relazione della giuria che le era stata trasmessa, in cui riferisce dei principali aspetti dello scambio di vedute che ha avuto luogo su questo tema. In conclusione, in conformità all'articolo 14 della decisione 1622/2006/CE, la Commissione presenta al Consiglio la raccomandazione allegata per la designazione ufficiale di Turku e Tallinn a capitali europee della cultura per il 2011.

---

<sup>1</sup> GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla manifestazione “Capitale europea della cultura” per l'anno 2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la relazione del settembre 2007 presentata dalla giuria alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione n. 1622/2006/CE,

considerando che i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della decisione n. 1622/2006/CE sono interamente soddisfatti,

vista la raccomandazione della Commissione del ... 2007,

DECIDE:

### *Articolo 1*

Turku e Tallinn sono designate “Capitali europee della cultura per il 2011”, a norma dell'articolo 14 della decisione n. 1622/2006/CE.

### *Articolo 2*

Le città designate adottano i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione effettiva dell'articolo 3 della decisione n. 1622/2006/CE.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

---

<sup>2</sup> GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.